

AVVISO 01/06

Appendice 1: Normativa relativa agli aiuti di Stato

Le normative applicabili sono le seguenti:

- A) Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, così come modificato ed integrato dal regolamento n. 363/2004;
- B) Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

A) Regime d'aiuti alla formazione (Regolamento CE n. 68/2001)

L'aiuto è erogato entro i limiti e le intensità massime indicate a seconda della dimensione dell'impresa, del tipo di formazione impartita e del destinatario finale. In particolare, con riferimento ai criteri di dimensione dell'impresa e del tipo di formazione, le intensità massime sono quelle indicate nel seguente riquadro

Quota minima di cofinanziamento privato

| Grandi imprese | Formazione specifica | Formazione generale |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| Al di fuori di una zona prioritaria | 75% | 50% |
| Localizzate in zona prioritaria ex art. 87 3c | 70% | 40% |
| Piccole e medie imprese | Formazione specifica | Formazione generale |
| Al di fuori di una zona prioritaria | 65% | 30% |
| Localizzate in zona prioritaria ex art. 87 3c | 60% | 25% |

Le percentuali sono ridotte del 10% quando le azioni oggetto del contributo sono destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati:

- giovani di età inferiore a 25 anni, al primo impiego (durante i primi sei mesi dall'assunzione);
- personale già precedentemente occupato rientrato al lavoro dopo una interruzione di almeno 3 anni (durante i primi sei mesi dall'assunzione)
- neoassunti già disoccupati di lungo periodo (senza lavoro da più di 12 mesi e durante i primi sei mesi dall'assunzione);
- lavoratori disabili;
- lavoratori immigrati;
- lavoratori di età superiore a 45 anni privi di titolo di studio di scuola secondaria superiore o equivalente.

In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (raccomandazione 2003/361/CE del 06/05/2003) si definiscono:

- piccole le imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 Milioni di Euro oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 10 Milioni di Euro; nell'ambito 11 delle piccole imprese si definiscono altresì microimprese le aziende che occupano meno di 10 dipendenti e che hanno un bilancio annuale inferiore o pari a 2 Milioni di Euro;
- medie le imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro oppure totale di bilancio non superiore a 43 Milioni di Euro. Tali imprese non debbono inoltre risultare controllate per una quota superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente superiore. Le imprese non rientranti nelle due categorie sopra descritte sono classificate grandi.

La disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese, indipendentemente dalle rispettive finalità e contenuti, in:

- interventi di formazione specifica, i quali comprendono insegnamenti teorico pratici funzionali alla specifica mansione/ruolo svolti o da svolgere nell'impresa beneficiaria;
- interventi di formazione generale, i quali comprendono insegnamenti di carattere generale che, non essendo unicamente funzionali al ruolo occupato o da occupare all'interno dell'azienda beneficiaria, procurano una qualificazione ampiamente spendibile anche presso altre imprese, ovvero portano all'acquisizione di competenze trasversali trasferibili in altre realtà lavorative.

B) Regime "de minimis" (Regolamento CE n. 69/2001)

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal suddetto regolamento le imprese grandi, medie e piccole. Ogni impresa non può usufruire in 3 anni di un finanziamento pubblico complessivo, assegnato sotto forma de minimis, superiore a € 100.000,00, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Da tale calcolo sono invece esclusi i finanziamenti e contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questi approvati.

Il periodo di 3 anni rispetto al quale calcolare il finanziamento complessivo ottenuto si individua ponendo come termine finale la data di approvazione del Piano da parte di Fondoprofessioni e risalendo a ritroso per 3 anni.

La percentuale del contributo pubblico è pari all'80% dei costi ammissibili. La regola del "de minimis" si applica anche nel caso in cui l'attività finanziata sia erogata, a favore delle aziende, da un Ente di formazione, ATI, ATS o Consorzi di imprese. Per i corsi a catalogo, i soggetti attuatori devono acquisire al momento dell'iscrizione da ciascuna azienda partecipante, le autocertificazioni sui finanziamenti ricevuti negli ultimi 3 anni.

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, gli studi/aziende beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e sopra specificati. L'Ente proponente si farà carico, in sede di presentazione del formulario, di esprimere la scelta del regime individuato per l'intero piano, riservandosi, all'atto della presentazione della documentazione di avvio attività, di allegare le dichiarazioni in proposito di ogni studio/azienda. La disciplina prevista nei suddetti regimi si applicherà ai piani/progetti formativi presentati, rilevando il fatto che lo studio/azienda è da ritenersi in ogni caso beneficiario finale ed effettivo dell'attività formativa e del contributo.